



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Paolo Bertozzi	Presidente f.f.
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Referendario (relatore)
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 29 marzo 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e);

Udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.

FATTO

1.- Il Comune di Valbrembo (BG), nonostante fossero ampiamente trascorsi i termini prescritti e nonostante fosse stato specificamente sollecitato da questa Sezione (con atto prot. n. 6403 del 28 febbraio 2017), non aveva ancora ottemperato all'obbligo di trasmettere il questionario di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005, c.d. "legge finanziaria per il 2006", ed i relativi allegati, in relazione al bilancio di previsione 2015.

Considerata la doverosità dell'invio e preso atto della persistenza dell'inadempimento, il magistrato istruttore aveva ritenuto che sussistessero i presupposti per deferire la questione all'esame della Sezione.

2.- In data 27 marzo 2017 il Comune ha trasmesso il questionario relativo al bilancio di previsione 2015 (prot. n. 7486), compilato e corredato dal prescritto allegato.

DIRITTO

1.- Il mancato invio del questionario, a prescindere dall'individuazione della causa concreta dell'inadempimento, impedisce alla Sezione di svolgere il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione con riferimento al Comune inadempiente.

Il quadro normativo – delineato, dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 – riconosce alle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile il ruolo di garante della corretta gestione delle risorse pubbliche, nell'interesse sia dei singoli enti territoriali sia delle comunità che compongono la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza 27 gennaio 1995, n. 29).

Il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo: ha affidato, in particolare, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di vigilare sul rispetto degli obiettivi annuali di contabilità pubblica, sull'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione e, in generale, sulla complessiva regolarità contabile e finanziaria della gestione degli enti locali, con lo scopo, fra l'altro, di indirizzare alle Amministrazioni interessate apposite e specifiche segnalazioni in modo che ciascuna di esse possa assumere, nella propria autonomia, ogni più opportuna decisione (v. ora l'art 3, comma 1, lett. e, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148-*bis*). In definitiva, la verifica annualmente affidata alla Corte dei conti è diretta, nell'interesse del singolo ente e della comunità amministrata, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione

finanziaria, in modo che gli stessi possano responsabilmente indirizzare, in dipendenza dei rilievi, la concreta attività degli organi gestionali.

In quest'ottica, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali devono trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

2.- Rilevato l'invio del questionario inerente al bilancio di previsione 2015, in data 27 marzo 2017, e del relativo allegato, impregiudicata ogni valutazione su tali atti, la Sezione osserva che non vi è più luogo a deliberare nella presente sede, fatta salva la necessità di indirizzare apposita segnalazione al Consiglio affinché valuti quanto occorso.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia:

- 1) dichiara – a seguito dell'invio, in data 27 marzo 2017, del questionario inerente al bilancio di previsione 2015 e del relativo allegato – il non luogo a deliberare, in riferimento al Comune di Valbrembo (BG), in merito alla contestata violazione dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005, c.d. "legge finanziaria per il 2006", impregiudicata ogni valutazione di questa Sezione sugli atti così inviati;
 - 2) dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Valbrembo, per le determinazioni di competenza;
 - 3) dispone altresì che, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale con le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione;
 - 4) invita infine l'amministrazione comunale a trasmettere in futuro entro i termini previsti dal sistema normativo i questionari di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005, c.d. "legge finanziaria per il 2006", ed i relativi allegati.
- Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017.

L'Estensore

(dott. Cristian Pettinari)

Il Presidente f.f.

(dott. Paolo Bertozzi)

Depositata in Segreteria

27 aprile 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)